



Policy di Gestione dei Rifiuti

Centro Commerciale “Mongolfiera” - Taranto (TA)

Svicom
REAL ESTATE MANAGERS

INDICE

Paragrafo	Pagina N
1. PREMESSA	1
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
3. DEFINIZIONI	3
4. BASI NORMATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	5
5. SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA'	6
5.1. CONSORZIO DEI PROPRIETARI	6
5.2. SOCIETA' DI SERVIZI	7
5.3. OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE	7
5.4. IMPRESA DI PULIZIE	8
5.5. IMPRESA DI MANUTENZIONE	9
6. ATTIVITA' CHE GENERANO RIFIUTI	10
7. TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTE	11
8. PROCESSO DI GESTIONE DEL RIFIUTO	12
8.1. Generazione del rifiuto	13
8.2. Differenziazione e imballaggio del rifiuto	13
8.3. Deposito temporaneo	13
8.4. Conferimento dei rifiuti in isola ecologica comune	14
8.5. Avvio a smaltimento o recupero	15
9. ASSETTO ISOLE ECOLOGICHE	16
10. CONTROLLI	18
11. COME OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI E INDICAZIONI	18

ALLEGATI

Allegato 1 – Reati Ambientali

Allegato 2 – Assetto planimetrico isole ecologiche

1. PREMESSA

La Policy Interna, predisposta dalla proprietà e solo dalla stessa modificabile, contiene le norme che regolano la gestione interna dei rifiuti nel Centro Commerciale Mongolfiera di Taranto. Le seguenti premesse costituiscono elemento basilare a fondamento della Policy:

- a) che la Kryalos S.g.r., tramite il fondo "Urania", è proprietaria del Centro Commerciale denominato Mongolfiera Taranto;
- b) che la proprietà ha stipulato contratti di affitto/locazione riguardanti l'esercizio all'interno del Centro Commerciale di numerose attività commerciali, paracommerciali, di servizio etc.,
- c) che la proprietà ha il diritto/dovere di assicurare il miglior funzionamento del Centro Commerciale a tutela dei propri interessi e di quelli degli operatori economici insediati, diritto/dovere che eserciterà, tra l'altro, attraverso la figura e l'opera del Direttore del Centro Commerciale, sia egli alle dirette dipendenze della proprietà, ovvero incaricato dalla Società a cui la proprietà affiderà la conduzione del Centro Commerciale,
- d) che i comportamenti, individuali e collettivi, degli operatori del Centro risultano influenti sia sul mantenimento nel tempo dell'immagine e dell'efficacia del Centro Commerciale e, conseguentemente, del valore dello stesso, sia sul raggiungimento degli obiettivi economici e di immagine delle diverse imprese insediate nel Centro Commerciale, da cui l'esigenza imprescindibile di regolamentare puntualmente i principali di detti comportamenti.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura ha lo scopo di definire e regolamentare le modalità per la gestione dei rifiuti nel Centro Commerciale, in modo da garantirne la corretta attività alle norme di buona pratica.

Questo documento mira a promuovere una gestione responsabile e sostenibile dei rifiuti nel rispetto delle normative italiane, europee e degli standard globali. In conformità con la legislazione vigente e i principi della gerarchia dei rifiuti, questa politica si propone di fornire linee guida chiare e pratiche per ridurre, riutilizzare, riciclare e smaltire i rifiuti in modo efficiente ed ecologico.

La gestione dei rifiuti è una priorità cruciale, a causa dell'impatto negativo che i rifiuti hanno sull'ambiente, sulla salute pubblica e sulle risorse naturali. Nel 2022, secondo quanto riportato nell'edizione 2023 del Rapporto Rifiuti Urbani presentato dall'ISPRA, la produzione nazionale di rifiuti urbani ha registrato una riduzione del 1,8% rispetto all'anno precedente. Inoltre, è emerso un aumento della raccolta differenziata, che ha raggiunto il 65,2% della produzione totale, di cui il 49,2% dei rifiuti urbani viene riciclato. Allo stesso tempo, è stato evidenziato che la quota di rifiuti smaltiti in discarica nel nostro Paese rimane ancora lontana dagli obiettivi europei, attestandosi al 17,8%.

La normativa italiana, rappresentata dalla Legge Quadro sulla Gestione dei Rifiuti (D.lgs. 152/2006), stabilisce i principi fondamentali per la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti. L'Unione Europea ha adottato in materia la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), che stabilisce gli obiettivi per la gestione sostenibile dei rifiuti e promuove la gerarchia dei rifiuti, che privilegia la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo e il recupero energetico rispetto allo smaltimento in discarica.

Questa Policy fornisce le procedure attuative di gestione dei rifiuti, inclusi i criteri per la raccolta differenziata, il trattamento e lo smaltimento dei diversi tipi di rifiuti prodotti all'interno del centro commerciale. Inoltre, illustra le misure per promuovere la consapevolezza e l'educazione sui rifiuti tra i nostri dipendenti, i clienti e gli altri stakeholder.

Siamo impegnati a lavorare in collaborazione con le autorità locali, le organizzazioni ambientaliste e gli altri partner per migliorare continuamente le nostre pratiche di gestione dei rifiuti e contribuire a costruire un futuro più sostenibile per tutti.

3. DEFINIZIONI

Di seguito vengono riportate le definizioni utili al fine della comprensione della presente Procedura.

- **Decreto/Normativa vigente in materia di rifiuti:** il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- **Rifiuto:** in accordo all'articolo 183, lettera a) del D.Lgs.152/06, per rifiuto si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati in rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani.
- **Rifiuto Pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/06;
- **Rifiuti urbani:** per rifiuti urbani si intendono i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto, nonché gli ulteriori rifiuti elencati Art. 183, n.1, lett. b)-ter del D.Lgs 152/2006.
- **Rifiuti Speciali:** Sono rifiuti speciali (tra gli altri):
 - *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
 - *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui sopra;*
 - *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui sopra;*
 - *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui sopra;*
 - *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchè i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
 - *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Decreto;*
- **EER:** Elenco Europeo dei Rifiuti [Allegato D della parte IV del D. Lgs. n.152/2006] contenente l'elenco di codici da attribuire ai rifiuti. Tali codici sono composti da tre coppie di cifre che individuano rispettivamente:
 - la classe, ovvero il processo produttivo di provenienza del rifiuto (settore);
 - la sottoclasse, che in genere descrive meglio il processo produttivo o alcune sue caratteristiche (sotto-settore);
 - la tipologia, che specifica ulteriormente il rifiuto.
- **Classificazione dei rifiuti:** i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- **Gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.
- **Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti
- **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
- **Raccolta:** l'operazione di prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

- **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- **Smaltimento:** indica qualsiasi operazione diversa dal recupero, elencata nell'Allegato B alla parte IV del Decreto, o, comunque, assimilabile a quelle di detto elenco non esaustivo, anche quando l'operazione abbia come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
- **Trasportatore del rifiuto:** ente o impresa che effettua il trasporto di rifiuti, in conto proprio o per conto terzi, in possesso di idonea autorizzazione e iscrizione ad albi se necessari.
- **Destinatario del Rifiuto:** ente o impresa che effettua, presso la sede verso cui sono destinati i rifiuti, il trattamento dei rifiuti stessi, sottoponendoli ad operazioni di Smaltimento o Recupero (o anche solo di Stoccaggio), in possesso di idonea autorizzazione o iscrizione per lo svolgimento dell'attività.
- **Formulario di Identificazione:** documento previsto dall'articolo 193 del D.Lgs.152/06; modulo di accompagnamento dei rifiuti in cui vengono riportati le caratteristiche quali-quantitative del rifiuto, i dati relativi al produttore al trasportatore e al destinatario. Deve accompagnare il rifiuto dal luogo di produzione alla destinazione finale.
- **Registro Cronologico di carico e scarico rifiuti:** registro previsto dall'articolo 190 del D.Lgs.152/06 in formato digitale, sostituito ai sensi dell'art. 188 bis del Decreto costituito da fogli numerati e vidimati dalla Camera del Commercio territorialmente competente, nel quale vengono annotate tutte le informazioni circa le caratteristiche qualitative e quantitative delle tipologie di rifiuto prodotte dalla unità a cui il registro si riferisce.
- **Unità produttrice:** unità locale di ente o impresa che, nello svolgimento della propria attività, ha originato la produzione del rifiuto e si configura quindi "Produttore" o che detiene un rifiuto qualificandosi quindi "Detentore".
- **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale:** Dichiarazione annuale delle quantità di rifiuti prodotti, stoccati, smaltiti/recuperati per ogni unità produttiva.

4. BASI NORMATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

La parte Quarta, Titolo I del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “disciplina la gestione dei rifiuti [...omissis...], prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza.”

La normativa prevede che i rifiuti prodotti vengano opportunamente classificati dal Produttore o Detentore del rifiuto (se necessario anche tramite determinazioni analitiche da parte di un laboratorio), depositati e se necessario imballati in funzione delle loro caratteristiche per consentirne una corretta manipolazione e trasporto ed indirizzati alla destinazione finale privilegiandone ove possibile il recupero e comunque nel rispetto dei criteri di priorità di gestione dei rifiuti (gerarchia dettata da art. 179 del D.Lgs. 152/2006).

Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente (qualora in possesso di idonea autorizzazione) ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del Decreto.

Il produttore, o altro detentore, qualora obbligato secondo art. 190 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto ad effettuare la registrazione dei volumi movimentati ed avviati a smaltimento/recupero mediante compilazione del Registro Cronologico di Carico/Scarico in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) quale siano chiaramente identificati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso dell'itinerario, nome ed indirizzo del destinatario, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo del rifiuto stesso unitamente al quantitativo movimentato. L'obbligo di emissione di formulario non si applica al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Annualmente, il Produttore dei rifiuti, qualora obbligato, è tenuto a compilare il Modello Unico di Dichiarazione al Catasto dei rifiuti tramite le Camere di Commercio, nel quale sono riportate le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti, suddivisi in base al codice EER; movimentati complessivamente nel corso dell'anno precedente.

5. SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITA'

Ai fini della presente Procedura, sono identificati i seguenti soggetti:

1. Consorzio Mongolfiera Taranto, di seguito "Consorzio dei Proprietari", con sede legale in Taranto (TA), 74123, località Torre Rossa, Via per Montemesola Km 10;
2. Società di Servizi: il soggetto che, dietro specifico mandato del Consorzio o dei singoli produttori, è incaricato dell'assistenza alla gestione dei rifiuti del Centro Commerciale, compresa l'assistenza all'organizzazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti dalle aree comuni o destinate ad uso comune e delle apposite aree create per la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Locatari: soggetti (enti o imprese) che esercitano la propria attività nel centro commerciale utilizzandone i locali e gli spazi anche comuni;
4. Impresa di Pulizie: società incaricata dal Consorzio dei Proprietari che si occupa della pulizia degli spazi comuni del Centro Commerciale e degli uffici della Direzione;
5. Impresa di Manutenzione: le società incaricate dal Consorzio dei Proprietari che si occupano della manutenzione di tutte le apparecchiature a servizio degli spazi comuni.

5.1. CONSORZIO DEI PROPRIETARI

Responsabilità:

- Mette a disposizione, per il tramite della Società di Servizi, le isole ecologiche (contenitori adeguati, correttamente identificati da idonea cartellonistica dedicati a ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e di una rete di collettamento delle acque meteoriche che recapiti in fognatura);
- Mette in atto tutte le misure finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del Centro Commerciale, assicurando il corretto assetto delle isole ecologiche garantendo sistemi di limitazione all'accesso alle isole, di contenitori adeguati correttamente identificati da idonea cartellonistica e dedicati a ciascuna tipologia di rifiuto prodotto.
- Gestisce il contratto di servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti conferiti nelle isole ad opera della società di servizi certificata.
- È titolare dei contratti e convenzioni per la gestione dei rifiuti prodotti dal Centro Commerciale.
- Definisce, per il tramite della Società di Servizi, le pratiche per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del centro commerciale.
- Gestisce i rifiuti prodotti nelle parti comuni del centro commerciale.

5.2. SOCIETA' DI SERVIZI

Responsabilità:

- Garantisce la corretta gestione delle isole ecologiche, assicura il ritiro dei rifiuti e la pulizia e manutenzione dell'area con frequenza adeguata a consentire l'operatività delle aree;
- Organizza, gestisce e supervisiona, unitamente al Delegato Ambientale, la messa a disposizione di aree per le eventuali aree di deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi derivanti da attività particolari;
- Gestisce il servizio pubblico di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto di origine urbana e conferiti presso un'area concessa nella disponibilità del Centro.
- Si fa carico della manutenzione, del ritiro, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti, assicurando l'utilizzo di mezzi idonei e personale specializzato. Il trasporto sarà accompagnato da relativo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).

5.3. OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE

Responsabilità:

- Prevengono e minimizzano per quanto possibile la produzione di rifiuti;
- Suddividono i rifiuti prodotti in funzione delle tipologie differenziate;
- Si attengono al divieto di miscelazione e abbandono dei rifiuti prodotti;
- Imballano i rifiuti adeguatamente in funzione delle loro caratteristiche (stato fisico e pericolosità): in particolare per le attività che producono rifiuti speciali pericolosi si assicurano che siano posti in contenitori idonei, dotati di sistemi di contenimento nel caso di rifiuti liquidi ed etichettati correttamente secondo normativa vigente;
- Conferiscono i propri rifiuti urbani non pericolosi alle isole ecologiche presenti all'interno del CC, assicurandosi di porli all'interno dei contenitori corretti;
- Conferiscono autonomamente i rifiuti pericolosi o comunque non gestiti presso le isole ecologiche del Centro Commerciale a soggetti autorizzati al trasporto e trattamento (intermediari, commercianti etc.);
- Verificano che le società di trattamento e trasporto di rifiuti utilizzate siano in possesso delle necessarie autorizzazioni in corso di validità;
- Per i rifiuti speciali pericolosi prodotti dalla propria attività predispongono un'area di deposito temporaneo adeguata: segregata, segnalata (indicazione chiara del EER e dei dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi), coperta e comunque con sistema di collettamento delle acque meteoriche (se applicabile), dotata di kit di pronto intervento in caso di sversamenti accidentali;

- Provvedono a predisporre il Formulario di Identificazione Rifiuto per ciascun conferimento per il quale risultino produttori, qualora necessario in termini di legge;
- Effettuano la registrazione dei movimenti dei rifiuti sul registro cronologico di carico/scarico, qualora necessario in termini di legge;
- Realizzano le dichiarazioni periodiche di legge (attualmente l'annuale Modello Unico di Dichiarazione) per i rifiuti prodotti, qualora necessario in termini di legge.

Permangono sempre e comunque in carico ai produttori le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni ed omissioni in materia di gestione dei rifiuti e relative normative vigenti.

5.4. IMPRESA DI PULIZIE

Responsabilità:

- Provvede, secondo il contratto di servizi di cui è aggiudicataria, alla rimozione dei rifiuti presenti nei cestini rifiuti presenti negli spazi comuni, allo spazzamento e pulizia delle aree comuni, avendo cura di provvedere alla corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti. I rifiuti prodotti da questa attività sono da considerarsi prodotti del centro commerciale e sono di norma conferibili presso le isole ecologiche.
- Provvede alla pulizia specialistica di spazi ed aree comuni del Centro Commerciale. Qualora questa attività produca rifiuti non conferibili alle isole ecologiche del centro commerciale, i suddetti sono da considerarsi speciali a tutti gli effetti e la loro gestione è in carico all'impresa.
- Previene e minimizza per quanto possibile la produzione di rifiuti;
- Suddivide i rifiuti prodotti in funzione delle tipologie differenziate;
- Si attiene al divieto di miscelazione e abbandono dei rifiuti prodotti;
- Imballa i rifiuti adeguatamente in funzione delle loro caratteristiche (stato fisico e pericolosità): in particolare per le attività che producono rifiuti speciali pericolosi si assicurano che siano posti in contenitori idonei, dotati di sistemi di contenimento nel caso di rifiuti liquidi ed etichettati correttamente secondo normativa vigente;
- Conferisce i rifiuti urbani non pericolosi alle isole ecologiche presenti all'interno del centro commerciale, avviando, dove necessario, anche il ciclo di compattazione, assicurandosi di porli all'interno dei contenitori corretti e richiudendo i cancelli a fine operazione;
- Conferisce autonomamente i rifiuti pericolosi o comunque non gestiti presso le isole ecologiche del centro commerciale a soggetti autorizzati al trasporto e trattamento (intermediari, commercianti etc.);

Permangono sempre e comunque in carico all'impresa di pulizie le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni ed omissioni in materia di gestione dei rifiuti e relative normative vigenti.

5.5. IMPRESA DI MANUTENZIONE

Responsabilità:

- Minimizza per quanto possibile la produzione di rifiuti;
- Suddivide i rifiuti prodotti in funzione delle tipologie differenziate;
- Si attiene al divieto di miscelazione e abbandono dei rifiuti prodotti;
- Imballa i rifiuti adeguatamente in funzione delle loro caratteristiche (stato fisico e pericolosità): in particolare per le attività che producono rifiuti speciali pericolosi si assicurano che siano posti in contenitori idonei, dotati di sistemi di contenimento nel caso di rifiuti liquidi ed etichettati correttamente secondo normativa vigente;
- Conferisce i rifiuti non pericolosi alle isole ecologiche presenti all'interno del CC, avviando, dove necessario, anche il ciclo di compattazione, assicurandosi di porli all'interno dei contenitori corretti e richiudendo i cancelli a fine operazione;
- Conferisce autonomamente i rifiuti pericolosi o comunque non gestiti dal presso le isole ecologiche del centro commerciale a soggetti autorizzati al trasporto e trattamento (intermediari, commercianti etc.)
- Realizza annualmente il Modello Unico di Dichiarazione per i rifiuti prodotti se dovuto.

Permangono sempre e comunque in carico dell'impresa di manutenzione le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni ed omissioni in materia di gestione dei rifiuti e relative normative vigenti.

6. ATTIVITA' CHE GENERANO RIFIUTI

Nel centro commerciale sono presenti le seguenti tipologie di attività, cui si associano presunte produzioni caratteristiche di rifiuti:

- Generali (vendita al dettaglio, cestini parti comuni etc.);
- Ristorazione;
- Vendita apparecchiature elettroniche;
- Parrucchiere, barbiere e centro estetico;
- Lavanderia ove presente e quando svolga il ciclo di pulizia all'interno dell'esercizio commerciale;
- Ristrutturazione degli spazi dei punti vendita;
- Pulizia parti comuni
- Conduzione della manutenzione degli impianti comuni
- Rifiuti derivanti da attività non specificate nei punti che precedono.

Alle attività sopraelencate si aggiunge come fonte di produzione rifiuti l'attività di manutenzione e pulizia delle aree comuni e direzionali, dei servizi tecnici e dei servizi igienici accessibili al pubblico.

7. TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTE

I rifiuti non pericolosi, prodotti nei magazzini e durante l'esercizio delle attività e che vengono gestiti dal Centro Commerciale sono classificati come rifiuti urbani e vengono gestiti come tali dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti (municipalizzata).

Di seguito si riportano le tipologie di rifiuti urbani tipicamente prodotte dal centro commerciale e conferite attualmente nell'isola ecologica:

- Rifiuti in carta e cartone;
- Rifiuti in plastica;
- Rifiuti in vetro e alluminio (bottiglie, barattoli, vasetti);
- Rifiuti in legno;
- Rifiuti organici, biodegradabili;
- Rifiuti indifferenziati;
- Rifiuti ingombranti, solo su richiesta al gestore.

Di seguito si riportano le tipologie di rifiuti tipicamente prodotte dal Centro Commerciale e non conferite nelle isole ecologiche:

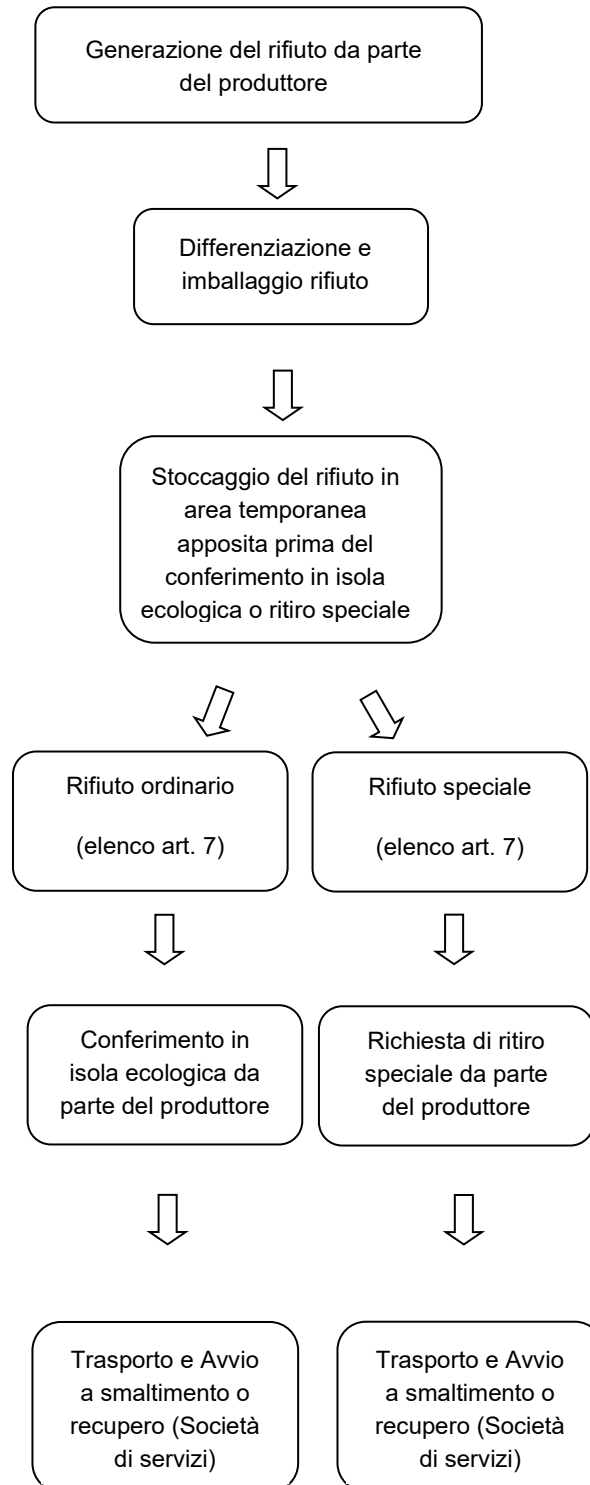
- Oli e grassi commestibili (200125)
- Pile esauste;
- Residui da pulizia dei degrassatori;
- Nastri, toner e cartucce delle macchine da ufficio;
- Inerti da piccole demolizioni e altri rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono inoltre presenti le seguenti tipologie associate ad attività particolari quali:

- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE);
- Rifiuti speciali con rischio biologico legati all'attività di parrucchiere;
- Rifiuti speciali pericolosi: soluzioni di sviluppo esauste da attività fotografiche, residui delle macchine che operano la pulizia a secco nella lavanderia, nella sola ipotesi l'attività sia svolta all'interno dell'esercizio commerciale e non in laboratorio esterno, e rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli spazi comuni (es Neon);
- Altri rifiuti derivanti da attività o operazioni non attualmente prevedibili, per i quali deve essere valutata la classificazione e la gestione caso per caso.

8. PROCESSO DI GESTIONE DEL RIFIUTO

Di seguito si riporta la procedura di gestione dei rifiuti:



8.1. Generazione del rifiuto

Il rifiuto è generato nel corso delle attività descritte nel capitolo 6. L'unità che genera il rifiuto si configura come Produttore ed ha la responsabilità della corretta gestione, assicurandone il confezionamento e l'avvio a recupero, oltre a tutto quanto in capo al Produttore secondo la normativa vigente.

L'unità che genera il rifiuto deve inoltre adottare misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione.

8.2. Differenziazione e imballaggio del rifiuto

Una volta che il rifiuto è stato generato, il Produttore deve classificare e differenziare il rifiuto stoccandolo al luogo idoneo separato identificando la tipologia di rifiuto (es. Rifiuti Urbani non differenziati - 200301; Imballaggi in Carta Cartone - 150101; Imballaggi in plastica - 150102; Imballaggi misti - 150106).

Una volta che il rifiuto è stato classificato, l'unità produttrice valuta se il rifiuto rientra tra quelli gestiti nell'isola ecologica del centro commerciale, ovvero deve provvedere in maniera autonoma al confezionamento, deposito temporaneo e avvio allo smaltimento o recupero tramite richiesta di ritiro ad operatore ecologico se rifiuto speciale.

In funzione della tipologia di rifiuto (es. liquido, solido, pericoloso, non pericoloso) è necessario definire la modalità di confezionamento secondo il principio della precauzione, e prevenzione per consentirne una corretta manipolazione, il raggruppamento e la movimentazione.

8.3. Deposito temporaneo

In attesa del conferimento dei rifiuti prodotti in isola ecologica da parte, questi devono essere raggruppati temporaneamente nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti in opportune aree dedicate e nel rispetto di alcune condizioni fondamentali, dettate dalla definizione di deposito temporaneo:

- il raggruppamento dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee, non è consentito mescolare rifiuti diversi fra loro;
- devono essere rispettate le norme di etichettatura ed imballaggio previste dalle norme tecniche di settore, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi;
- l'allontanamento dal luogo di produzione deve avvenire entro i limiti temporali o quantitative definiti dal Decreto;
- il deposito temporaneo non deve arrecare danni all'ambiente o alla salute dell'uomo.

8.4. Conferimento dei rifiuti in isola ecologica comune

L'unità che produce il rifiuto ha il compito di conferirlo all'isola ecologica condominiale negli idonei contenitori (compattatori e scarrabili) ognuno dei quali dedicato ad una specifica tipologia di rifiuto chiaramente indicata da apposita cartellonistica. È fatto divieto di miscelare rifiuti con codice EER diversi. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste e comunicate agli operatori, in termini di imballaggio e differenziazione.

Come da Regolamento generale del C.C., il trasporto dei rifiuti dalle unità di vendita al luogo di raccolta, deve essere effettuato normalmente prima della apertura e/o dopo la chiusura del Centro al pubblico; eventuali trasporti che si rendessero necessari durante gli orari di apertura al pubblico, dovranno essere effettuati senza arrecare intralcio allo stesso. La movimentazione deve essere eseguita con idonei mezzi di movimentazione. È fatto divieto di utilizzare i carrelli della spesa per il trasporto dei rifiuti all'isola ecologica.

Lo schema sotto riporta i criteri di accettabilità dei rifiuti presso le isole ecologiche comuni.

MATERIALE	SI'
ORGANICO	Scarti di cucina Scarti di frutta e di verdura Fondi di caffè e filtri di tè Piatti e bicchieri in bio-plastica Tovaglioli di carta sporchi
VETRO E LATTINE	Bottiglie, Barattoli, vasetti in vetro Scatolette e vaschette in alluminio e banda stagna Fogli e involucri di alluminio da cucina Tappi e coperchi metallici carta stagnola e vaschette in alluminio Lattine per bibite e conserve con simbolo "AL", "ACC";
PLASTICA	Film plastico e pellicole; Imballaggi in polistirolo Buste, borsette, confezioni in nylon Bottiglie di plastica per acqua e bibite Flaconi per detersivi e detergenti, contenitori per cosmetici Reggette e fascette in plastica Vaschette e confezioni in plastica o polistirolo Piatti e bicchieri in plastica e plastica per alimenti Tutti i contenitori e imballaggi con i simboli "PET - PE - PP"
CARTA E CARTONI	Cartoni (piegati e ridotti di volume) Sacchetti di carta, scatole Fascette di carta dei vasetti di yogurt e bevande Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli Tetrapack.
INDIFFERENZIATO	Tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta differenziata (appendiabiti, mozziconi di sigaretta, cocci di ceramica, posate in plastica, CD/musicassette/VHS e custodie ecc.)

In alcuni casi l'unità produttrice del rifiuto ha un'isola ecologica ad uso esclusivo. In tal caso l'unità produttrice ha la piena responsabilità della movimentazione, conferimento, stoccaggio in contenitori adeguati alla natura del rifiuto e avvio allo smaltimento o recupero.

Le aree di deposito rifiuti speciali devono essere chiuse, pavimentate, coperte, dotate di un sistema di collettamento delle acque meteoriche (se applicabile).

I rifiuti devono essere etichettati, depositati in idonei contenitori posti su appositi bacini di contenimento.

È necessario dotare le aree di deposito temporaneo di kit di pronto intervento in caso di sversamenti incontrollati.

Per le eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti speciali l'unità produttrice esegue una verifica periodica, almeno annuale, delle condizioni dell'area.

8.5. Avvio a smaltimento o recupero

Il Centro Commerciale si avvale di specifica Convenzione o Contratto per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nella struttura.

La Società, con cui è stipulata la Convenzione od il Contratto preleva e trasporta i rifiuti urbani (misto residuo, organico carta cartone, vetro, imballaggi misti);

Ditte specializzate eseguono a chiamata da parte del produttore il servizio raccolta e smaltimento di olii di frittura esausti; delle acque di spurgo delle fosse settiche e dei residui derivanti dalla pulizia dei degrassatori o altri rifiuti speciali prodotti dal centro.

Gli operatori che gestiscono in autonomia i rifiuti all'interno di isole ecologiche ad uso esclusivo o in aree tecniche dedicate hanno la responsabilità d'individuare le modalità di avvio a smaltimento o recupero nel rispetto dei requisiti di legge.

Prima di avviare a smaltimento o recupero i rifiuti è necessario verificare che le società o enti incaricate del trasporto e del trattamento siano in possesso delle necessarie autorizzazioni in corso di validità.

9. ASSETTO ISOLE ECOLOGICHE

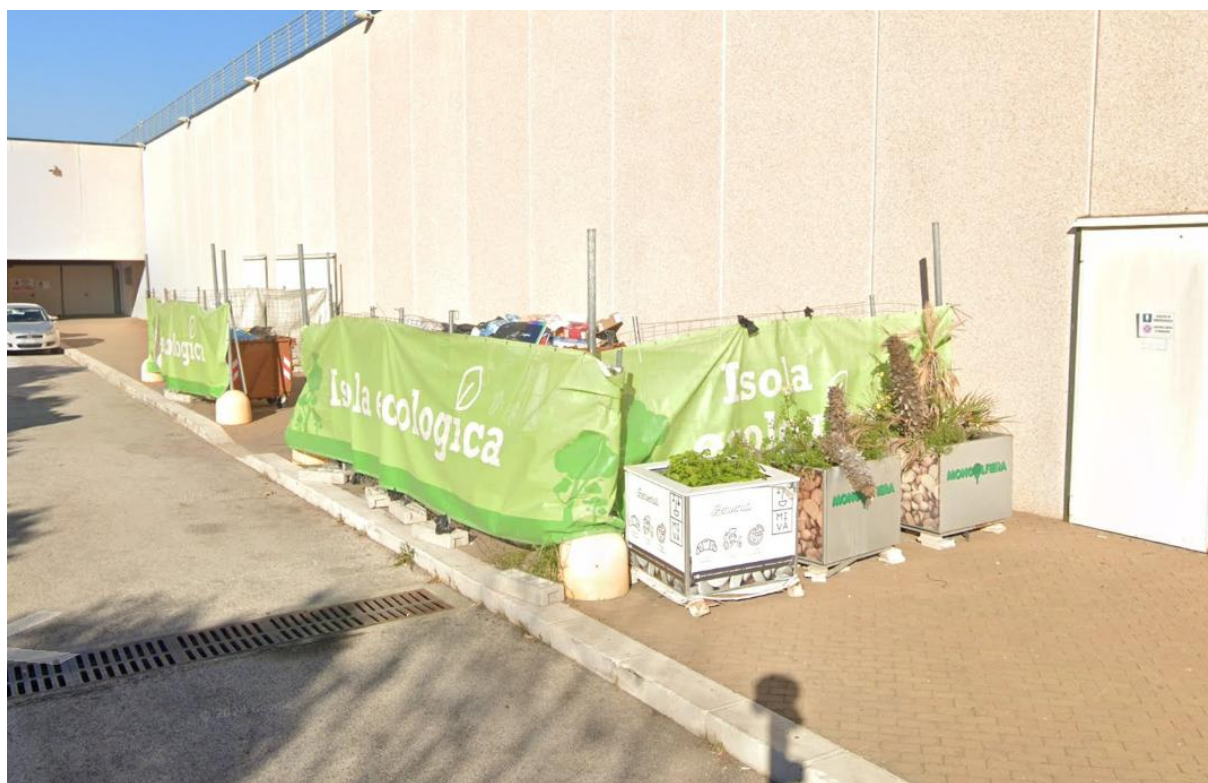
I rifiuti prodotti dal centro commerciale vengono conferiti dagli Operatori all'interno delle isole ecologiche localizzate come illustrato in allegato 2. Le isole sono dotate di idonei compattatori, scarrabili e campane ognuno dei quali dedicato ad una specifica tipologia di rifiuto chiaramente indicata da apposita cartellonistica.

Alcuni operatori gestiscono autonomamente i rifiuti generati dalle loro attività mediante una propria isola ecologica collocata in area appositamente adibita, in concessione a singoli operatori per la gestione dei rifiuti da essi prodotti.

La Società, con cui è stipulata la Convenzione od il Contratto provvede al prelievo e trasporto dei rifiuti assimilabili agli urbani (misto indifferenziato, carta cartone, vetro, imballaggi misti); ditte specializzate con contratto dedicato eseguono invece il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali a richiesta del singolo operatore.

I rifiuti che scaturiscono dalle attività di pulizia, manutenzione ordinaria/straordinaria e pulizia aree verdi sono gestiti direttamente dalle società titolari dell'incarico. Qualora si tratti di rifiuti non conferibili all'isola ecologica, queste avviano autonomamente il rifiuto a smaltimento e gestiscono i necessari documenti amministrativi (registro di carico e scarico, formulari, mud etc.).

In sito non sono presenti aree permanenti dedicate allo stoccaggio di rifiuti prodotti da ditte esterne. Tuttavia, in funzione di particolari esigenze, possono essere predisposte aree temporanee ad uso delle ditte esterne (ad esempio in fase di cantiere).



Isola ecologica lato strada provinciale 77



Compattatore lato strada provinciale 77

10. CONTROLLI

Il gestore del centro commerciale, anche coadiuvato dalla Società di Servizi, effettuerà verifiche relativamente alle modalità di gestione dei rifiuti allo scopo di verificare la conformità ai criteri di accettabilità stabiliti dalla presente Procedura. È onere di ogni Operatore contattare la Società di Servizi incaricata del ritiro dei rifiuti in caso di dubbi sul corretto conferimento.

Il gestore del centro commerciale, anche coadiuvato dalla Società di Servizi, avrà la facoltà in qualsiasi momento di condurre ulteriori verifiche si rendessero necessarie allo scopo di garantire il corretto funzionamento delle isole ecologiche di raccolta dei rifiuti.

L'Operatore che rilevi o venga a conoscenza di situazioni anomale nella gestione dei rifiuti svolta dai suoi dipendenti, dovrà:

- Darne immediata comunicazione alla Società di Servizi e all'operatore
- Ricercarne le cause ed adottare le immediate opportune azioni correttive.
- Provvedere se necessario ad eseguire ulteriori indagini.
- Mettere in atto tutte le misure necessarie a riportare la situazione in condizioni normali.

Quando vengono verificate anomalie per le quali l'Operatore non abbia adottato le misure necessarie a riportare la situazione a condizioni normali, potrà essere richiesta all'Operatore interessato l'interruzione delle attività che generano rifiuti, nonché adottare tutte le misure necessarie a riportare la situazione a condizioni normali. L'Operatore sarà inoltre tenuto al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il ripristino delle condizioni normali.

11. COME OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI E INDICAZIONI

Per maggiori informazioni riguardanti la presente procedura è possibile chiedere informazioni al Direttore del Centro Commerciale o alla Società di Servizi incaricata della gestione dei rifiuti. In particolare si riportano sotto i riferimenti.

Gestore del Centro Commerciale:
Svicom S.p.A. Società Benefit
Telefono: +39 099 946 5327
E-mail: info@mongolfierataranto.it

Gestore dei servizi:
Kyma Ambiente S.p.A. (<https://www.kymaambiente.it/>)
Servizio Clienti: +39 099 47 38 611
Link utili:
<https://araccolta.it/>

Allegato 1 – Reati ambientali

In **allegato 1** è riportata una disamina dei reati ambientali richiamati nei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D.Lgs 231/01 e s.m.i. e T. U. Ambiente D.Lgs. 152/2006.

INDUBBIAMENTE LA PIÙ RILEVANTE NOVITÀ INTRODOTTA DAL D.LGS. N. 121/2011 È QUELLA DELL'INSERIMENTO DI ALCUNI REATI AMBIENTALI NEI CATALOGHI DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PREVISTI DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733- bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie:

L'art. 25-undecies ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie:

a) inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.), disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.), circostanze aggravanti (art. 452-ocites cod. pen.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); b) violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993 n.549);

c) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 3, art. 3-bis e art. 6 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150);

d) inquinamento doloso e colposo provocato da navi (rispettivamente art. 8 e art. 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Nel configurare la responsabilità degli enti per i reati ambientali il D.lgs. n. 121/2011 non detta speciali disposizioni derogatorie della parte generale del D.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, le persone giuridiche sono chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente alla consumazione nel loro interesse o vantaggio dei reati ambientali indicati nell'art. 25-undecies del decreto quando vengono commessi dai vertici apicali dell'ente ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Come già evidenziato, peraltro, la maggior parte dei reati presupposto inseriti nel nuovo catalogo sono delle contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa. Si ripropongono, dunque, i dubbi già sorti in passato, in occasione della configurazione della responsabilità per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001), circa la compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva alla persona giuridica con la configurazione colposa dei reati presupposto.

Infatti, come già ricordato, l'art. 5 del decreto richiede che il reato tipizzato nei cataloghi venga consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Tanto il concetto di interesse quanto quello di vantaggio presentano peraltro una evidente sintonia con l'imputazione all'ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi.

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D.lgs. n. 231/2001. L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente, dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.lgs. n. 152/2006, dall'art. 256, comma 3 D.lgs. n. 152/2006; art. 260 D.lgs. n. 152/2006 e dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 l. n. 202/2007. Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'Alessio, rv 235845).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti. La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies. In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-octies cod. pen., la cui forbice è compresa tra trecento e mille quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.549.000,00 euro.

DISAMINA DEI REATI AMBIENTALI NEL T. U. AMBIENTE (D.LGS. 152/2006)

In materia di rifiuti il T.U. Ambiente, nella sua parte IV, contiene una serie di disposizioni penali piuttosto eterogenee.

Gli articoli di riferimento sono compresi tra l'art. 254 e l'art. 263.

Nel T.U. Ambiente (art. 183, 1 lett a)) è indicata la seguente definizione di rifiuto: è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

Inoltre, si indicano, sempre ex art. 183 del T.U. Ambiente, le definizioni di:

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

aa) «stoccaggio»: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.

In materi di rifiuti, il Decreto sanziona penalmente diverse condotte.

La prima fattispecie penale prevista è l'abbandono di rifiuti (art. 255, comma 3): nel caso in cui a seguito di abbandono di rifiuti, non si ottemperi all'ordinanza del Sindaco che impone ai responsabili la rimozione dei rifiuti, il loro avvio al recupero, il ripristino dello stato dei luoghi, è previsto l'arresto fino a un anno; nel caso in cui il soggetto miscela e abbandona categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è previsto l'arresto fino a un anno.

L'articolo successivo, attività di gestione di rifiuti non autorizzati (art. 256), prevede più fattispecie di reato.

Al primo comma è punita l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata; al secondo, l'abbandono, il deposito incontrollato o l'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti, vietati dall'art. 192 del codice in commento, effettuati dai titolari dell'impresa o dai responsabili di enti; al terzo, si punisce la realizzazione e gestione di discarica non autorizzata; al quarto, è prevista una diminuzione della pena della metà nel caso in cui le attività di gestione dei rifiuti, l'abbandono o il deposito incontrollato degli stessi e/o la realizzazione di una discarica avvengano con inosservanza dei requisiti e delle condizioni richieste per iscrizioni e comunicazioni; al quinto, sono sanzionate penalmente le violazioni dell'art. 187 T.U. Ambiente, cioè l'attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti; infine, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi, effettuato in violazione dell'art. 227, comma 1, lett b) T. U. Ambiente, per cui tali rifiuti devono essere trattati secondo quanto previsto del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 (artt. 8 e segg.)

L'articolo seguente (art. 257) punisce l'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (da effettuarsi ex art. 242 T.U. Ambiente), il cui inquinamento si sia verificato con il superamento delle soglie di rischio.

L'articolo 258 T.U. Ambiente prevede una serie di sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali in materia di condotte irregolari e di violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari necessari nella trattazione dei rifiuti secondo quanto disposto da altre norme del D.Lgs. 152/2006.

Seguono, infine, il "Traffico illecito di rifiuti" (art. 259 T.U. Ambiente), "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (art. 260).

Allegato 2 – Assetto planimetrico isole ecologiche

Nell'immagine sotto è riportata una planimetria generale del centro commerciale con l'indicazione dell'ubicazione delle isole ecologiche comuni ove sono stoccati i rifiuti prodotti e differenziati per categoria presso il Centro Commerciale.

